



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
**eCAMPUS**  
TELEMATICA • DM 30-01-2006

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI**

### **Art. 1 – Riferimenti normativi, ambito applicativo e definizioni**

1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente e dall'articolo 2 dello Statuto, l'Ateneo eCampus promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i Master Universitari di primo e di secondo livello.

2. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la gestione e la regolamentazione dei Master dell'Ateneo eCampus.

3. Nel presente Regolamento, nonché in tutti i documenti universitari concernenti direttamente o indirettamente la disciplina dei Master universitari erogati da eCampus, si definisce:

- a) “Master Universitario” - corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente post Laurea, indicabile anche mediante l'acronimo MU;
- b) “Regolamento Generale dei Master” - il presente regolamento, indicabile anche mediante l'acronimo RGM o altra formulazione che identifichi univocamente il presente regolamento;
- c) “Regolamento del Master” - il regolamento del singolo Master, indicabile anche mediante l'acronimo RM eventualmente seguito dalla denominazione ufficiale del Master (o altra formulazione che identifichi univocamente il Regolamento);
- d) “Partecipante” o “Studente” - lo studente partecipante al singolo MU
- e) “Credito formativo universitario” - la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal Corso di Master, indicabile anche mediante l'acronimo CFU;
- f) “Obiettivi formativi” - l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Master è finalizzato;
- g) “Attività Formativa” - ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti;
- h) “Docenti” - i docenti, nonché i professionisti e gli esperti esterni che svolgono le attività didattiche previste dal MU.

## **TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE DEI MASTER**

### **Art. 2 – Requisiti di ammissione**

1. Possono iscriversi ai Master di primo livello coloro che abbiano conseguito la Laurea, la Laurea Magistrale, la Laurea Specialistica o la Laurea Vecchio Ordinamento, nonché coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dai competenti organi di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli.

2. Possono iscriversi ai Master di secondo livello coloro che abbiano conseguito la Laurea Magistrale, la Laurea Specialistica o la Laurea Vecchio Ordinamento, nonché coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dai competenti organi di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
**eCAMPUS**  
TELEMATICA • DM 30 • 01 • 2006

3. Il RM del singolo MU e, laddove previsto, il relativo bando possono prevedere, disciplinandola, l'ammissione e l'eventuale selezione di studenti laureandi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti comunque conseguito all'atto dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio delle attività del corso.

4. Lo status di studente del MU si acquisisce con il perfezionamento delle procedure di iscrizione e con il pagamento dei contributi di partecipazione.

5. Se previsto dal RM del singolo MU, è possibile l'iscrizione a singoli moduli del MU previo il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal relativo MU e previo pagamento dei relativi contributi di partecipazione; al partecipante di singoli moduli non verrà rilasciato alcun titolo diverso dell'attestato di partecipazione al singolo modulo e il rilascio di certificazioni attestanti il profitto sarà comunque subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze.

6. Se previsto dal RM del singolo MU, è possibile l'iscrizione (ma non l'immatricolazione) con la qualifica di "Uditore" di partecipanti non in possesso dei requisiti di ammissione; al partecipante "uditore" non verrà rilasciato alcun titolo diverso dell'attestato di partecipazione al singolo modulo e il rilascio di certificazioni attestanti il profitto sarà comunque subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze.

7. Con riferimento esclusivo ai partecipanti "uditori", la loro ammissione ai MU a numero programmato è subordinata al mancato raggiungimento del numero massimo dei partecipanti alla singola edizione entro la data stabilita dal relativo bando.

### **Art. 3 – Divieto di contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari**

1. Non è consentita, neanche parzialmente, la contemporanea iscrizione ad un Master universitario ed a un corso di Laurea, di Laurea Specialistica, di Dottorato e di Specializzazione, a un diverso Master presso qualsiasi Ateneo Statale o Privato, ovvero a un corso per il quale sia disposto detto divieto dalla normativa statale vigente; lo studente potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi, secondo le modalità stabilite dall'Istituzione presso cui frequenta il diverso corso.

2. Nel Regolamento del Master dovrà espressamente essere fatta menzione di tale divieto.

3. Al Partecipante che risulti aver violato il divieto di cui al presente articolo, al termine del corso e superati gli esami di profitto, non verrà rilasciato alcun titolo ovvero, nel caso il titolo fosse già stato rilasciato, verrà annullato il titolo rilasciato con decreto rettorale.

### **Art. 4 – Numero di partecipanti al MU**

1. In relazione al numero di partecipanti, il Regolamento del Master definisce la natura del Master tra le tre seguenti tipologie:

- a) Master a partecipazione libera: la cui attivazione non risulta qualificata né da un numero minimo né da un numero massimo di partecipanti;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
**eCAMPUS**  
TELEMATICA • DM 30-01-2006

- b) Master a numero minimo programmato: la cui attivazione è subordinata, per ciascuna edizione, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti;
- c) Master a numero programmato: la cui attivazione è subordinata, per ciascuna edizione, al raggiungimento di un numero minimo e massimo di partecipanti.

2. In caso di mancata indicazione nel RM, il Master si presume “a numero minimo programmato” e il numero minimo sarà fissato a 15 partecipanti per edizione.

3. Nel caso in cui il RM definisca una partecipazione “a numero programmato”, il medesimo:
- a) con riferimento a una singola edizione, stabilisce il numero minimo e massimo di partecipanti. In caso di mancata indicazione, il numero minimo sarà fissato a 15 partecipanti per edizione e il numero massimo sarà fissato a 100 partecipanti per edizione;
  - b) definisce le modalità di selezione qualora i candidati superino il numero massimo fissato dal RM o comunque indicato dal presente comma;
  - c) prevede la necessaria emanazione di un bando di ammissione al MU per ciascuna edizione del medesimo, nel quale vengano specificati:
    - i criteri di selezione
    - i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione
    - gli obiettivi del corso di studio
    - il numero massimo dei posti disponibili
    - il numero minimo di iscritti senza il quale il MU non sarà attivato
    - il contributo di partecipazione al MU e le modalità di pagamento

#### **Art. 5 – Durata del MU**

- 1. I Master di primo livello hanno durata annuale
- 2. I Master di secondo livello possono avere durata annuale, biennale o triennale.
- 3. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, il RM definisce la durata del master. In caso di mancata indicazione il Master ha durata annuale

#### **Art. 6 – Caratteristiche dei MU**

- 1. I RM devono prevedere il conferimento di almeno 60 CFU, corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo, per anno di corso distribuito tra le seguenti attività:
  - lezioni
  - studio individuale
  - tirocinio (attività eventuale)
  - prova finale
- 2. Non possono essere istituiti MU di primo livello che prevedano il conferimento di CFU superiori a 60.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
**eCAMPUS**  
TELEMATICA • DM 30 • 01 • 2006

3. Non possono essere istituiti MU di secondo livello che prevedano il conferimento di CFU superiori a 60 nell'arco di 12 mesi.

4. Lo stesso MU, se rispetta i requisiti di durata e di CFU previsti, può essere contestualmente di primo e secondo livello.

### **Art. 7 – Tipologie di MU**

1. In relazione alle modalità erogative, il Regolamento del Master definisce la natura del Master tra le tre seguenti tipologie:

- a) Master Full on-line: le attività didattiche, salvo quanto previsto dal successivo comma secondo, si svolgono interamente in FAD, mediante l'accesso alla piattaforma di Ateneo e/o alle altre modalità di teledidattica specificate nel RM;
- b) Master Blended: le attività didattiche si svolgono parte in FAD, mediante l'accesso alla piattaforma di Ateneo e/o alle altre modalità di teledidattica specificate nel RM, e parte in forma di lezioni frontali;
- c) Master Full Presenziale: le attività didattiche si svolgono, salvo quanto previsto dal successivo comma secondo, interamente in forma di lezioni frontali.

2. Le attività formative nei corsi di Master possono essere prevedere anche visite didattiche, conferenze, tirocini.

3. I tirocini si svolgono di norma presso enti o aziende esterni all'Ateneo.

### **Art. 8 – Obbligo di frequenza delle attività formative del MU**

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del MU è sempre obbligatoria, anche quella erogata a distanza.

2. I singoli RM possono definire un numero massimo di assenze/mancato svolgimento consentite e/o definire le modalità di recupero totale/parziale delle assenze.

3. In ogni caso il RM dovrà attenersi ai seguenti criteri generali in tema di obbligo di frequenza/svolgimento:

- l'attività formativa in FAD asincrona dovrà essere comunque interamente svolta;
- i singoli RM possono definire un numero massimo di assenze alle attività formative in FAD sincrone e/o alle lezioni frontali e/o alle altre attività presenziali previste, in misura non superiore al 20% delle medesime e disporre, nei limiti del possibile, modalità di recupero, anche mediante attività formative aggiuntive in FAD.

### **Art. 9 – Peso in CFU degli insegnamenti, dell'eventuale tirocinio e della prova finale**

1. Il RM, in coerenza con le ore di impegno previste:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
**eCAMPUS**  
TELEMATICA • DM 30 • 01 • 2006

- individua il numero degli insegnamenti costituenti il MU; detto numero non potrà essere inferiore a 3 insegnamenti per ciascun anno di corso;
- attribuisce a ciascun insegnamento un valore in CFU non inferiore ai 3 CFU e non superiore ai 18 CFU;
- attribuisce ciascun insegnamento un SSD coerente;
- definisce per ciascun insegnamento gli obiettivi formativi.

2. Il RM attribuisce il valore all'attività di tirocinio in misura non superiore ai 12 CFU per anno di corso

3. Il RM attribuisce il valore alla prova finale in misura non superiore ai 6 CFU per anno di corso

## **TITOLO II – ISTITUZIONE, DOCENZA E COORDINAMENTO DEI MASTER UNIVERSITARI**

### **Art. 10 – Istituzione dei MU**

1. L'istituzione dei MU di primo e secondo livello sono disposte per ciascun anno accademico con decreto rettorale, previa delibera del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Soggetto Proponente.

2. La proposta deve essere formulata, a pena di irricevibilità, secondo lo schema allegato al presente RGM (Allegato A) e deve necessariamente contenere:

- a) gli obiettivi formativi e i profili professionali di riferimento del corso;
- b) l'articolazione delle attività formative tra lezioni, studio individuale, tirocinio (eventuale), prova finale, specificando per ciascuna attività il peso in CFU;
- c) per le attività formative costituite da lezioni, la specifica dell'SSD di riferimento e la modalità di erogazione;
- d) la descrizione delle modalità di svolgimento delle prove di verifica, compresa la prova finale;
- e) la composizione del Consiglio di Corso, di cui almeno un componente deve essere un docente strutturato di eCampus;
- f) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
- g) i criteri e le procedure per l'eventuale riconoscimento di crediti oltre quelli richiesti per l'ammissione;
- h) l'indicazione (ove necessario) dei laboratori e delle strumentazioni necessarie;
- i) l'impegno (se previsto) di eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
- j) le modalità ed il contenuto degli obblighi di frequenza, nel rispetto di quanto descritto dal presente RGM;
- k) le risorse di docenza e le strutture disponibili;
- l) la struttura o ente cui compete la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso;
- m) il piano finanziario;
- n) per i MU congiunti, la convenzione con gli altri Atenei coinvolti;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
**eCAMPUS**  
TELEMATICA • DM 30 • 01 • 2006

- o) per i MU che prevedono collaborazioni o qualsiasi forma di partenariato con enti pubblici o privati, la convenzione con gli enti coinvolti;
- p) Il Regolamento del Master redatto sulla base dello schema allegato al presente Regolamento (Allegato B).

3. I MU devono realizzarsi con fondi provenienti dalle iscrizioni, e da eventuali contributi di Enti esterni; l'approvazione di cui al primo comma del presente articolo è subordinata alla garanzia preventiva della copertura finanziaria di tutti i costi dei corsi.

4. Nessun MU può essere pubblicizzato e/o comunque comunicato, in assenza della delibera e dell'approvazione di cui al primo comma del presente articolo.

### **Art. 11 – Soggetti proponenti**

1. Le proposte di istituzione ed attivazione di corsi di Master sono presentate da uno o più Docenti al Preside della Facoltà cui il MU si riferisce; il Preside, verificata la regolarità formale della proposta, con proprio atto inoltra la proposta al Senato accademico, allegando il proprio parere in merito all'accoglimento della proposta.

2. Le proposte possono prevedere la collaborazione, anche in forma consortile, con altre Università italiane e/o straniere ed in tali casi il titolo può essere rilasciato a firma congiunta dei rispettivi atenei.

3. In caso di proposta di attivazione del Master in forma congiunta tra più Università, i rapporti tra gli Atenei sono regolati da apposita convenzione.

4. Fermo restando che solo l'Ateneo può rilasciare il titolo di MU, possono essere previste collaborazioni con enti e soggetti pubblici e/o privati regolate da apposite convenzioni.

5. Nel caso previsto dal comma precedente:

- a) l'ente convenzionato può impegnarsi a concorrere all'organizzazione e gestione del corso mediante l'apporto di risorse finanziarie e/o strumentali;
- b) al personale dell'ente convenzionato possono essere affidate, senza oneri aggiuntivi per l'Università rispetto a quanto previsto nel piano finanziario, le attività formative facenti parte del percorso formativo previsto dal MU diverse dalla titolarità degli insegnamenti (ad esempio: attività tutoriali, attività didattiche integrative, attività seminari, svolgimento di singoli moduli all'interno di un insegnamento);
- c) l'ente convenzionato può assumere l'onere del finanziamento necessario per il compenso a docenti a contratto non dipendenti degli enti stessi e, comunque, per l'erogazione di finanziamenti anche parziali;
- d) l'apporto dell'ente può avere anche ad oggetto l'erogazione di borse di studio a favore degli iscritti al corso.

6. Nel caso di attivazione di Master internazionali, la proposta e le successive deliberazioni, anche relative alla gestione amministrativo - contabile del corso, sono disciplinate da specifiche convenzioni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
**eCAMPUS**  
TELEMATICA • DM 30-01-2006

## **Art. 12 – Consiglio del Corso e Docenza**

1. L'organizzazione e il coordinamento di ciascun MU sono affidati al Direttore del MU, coadiuvato dal Consiglio di Corso.
2. Il Consiglio di Corso è composto, oltre che dal Direttore del MU, da non meno di due e non più di cinque membri; almeno il 33% complessivo dei membri del Consiglio di Corso deve essere costituito da docenti dell'Università.
3. Il Direttore del MU è nominato con decreto rettorale sentito il Preside della/e Facoltà cui il MU si riferisce e previa delibera del Senato accademico; i restanti membri del Consiglio di Corso sono nominati su proposta del Direttore del MU con delibera del Senato Accademico.
4. Il Consiglio di Corso, fermo restando i limiti di cui al comma secondo, può comprendere esperti esterni.
5. Il corpo docente del MU può comprendere, oltre a docenti dell'Istituzione, docenti di Istituzioni italiane o estere nonché esperti esterni.
6. Il corpo docente viene nominato con delibera del Senato Accademico su proposta del Consiglio di Corso, sentito il Preside della/e Facoltà cui il MU si riferisce.

## **Art. 13 – Gestione della carriera degli iscritti**

1. La gestione della carriera degli iscritti al Master è affidata al Servizio Didattica.
2. In caso di Master organizzato in forma congiunta con altri Atenei italiani o stranieri, le modalità di gestione sono determinate nell'atto costitutivo e nel relativo statuto.

## **TITOLO III – ATTIVITA' DI DOCENZA**

### **Art. 14 – Attività di docenza: docenti e ricercatori**

1. I docenti ed i ricercatori titolari di attività formative, o anche solo di singoli moduli, svolgono le attività formative previste dal RM del singolo MU nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri didattici e secondo le modalità ordinariamente previste per i Corsi di Laurea, salvo che il RM del singolo MU preveda delle modalità distinte.
2. Ai fini della propria programmazione didattica complessiva, le Facoltà terranno conto anche dell'impegno del personale ad esse afferenti nell'ambito dei MU, garantendo comunque, prioritariamente, la didattica relativa ai Corsi di Laurea.
3. Nel caso in cui venga superato il monte ore dovuto come impegno didattico, il personale docente interno all'Ateneo può essere compensato esclusivamente con i fondi di pertinenza del corso, secondo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
**eCAMPUS**  
TELEMATICA - DM 30-01-2006

gli importi per l'incentivazione dell'attività didattica, laddove previsti, e nei limiti di quanto stabilito con delibera del CDA.

4. Il compenso di cui al comma precedente potrà essere erogato solo a prestazione conclusa, previa attestazione, da parte del Direttore del corso, dello svolgimento dell'attività didattica.

#### **Art. 15 – Attività di docenza: docenti a contratto**

1. E' possibile assegnare la titolarità di attività formative, o anche solo di singoli moduli, previste dal RM del singolo MU a studiosi o esperti della disciplina oggetto dell'attività formativa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea specialistica, magistrale a ciclo unico o v.o., in possesso di requisiti di elevata qualificazione scientifica e /o professionale;
- b) posizione professionale ricoperta per almeno 5 anni, avente ad oggetto attività coerenti con l'oggetto dell'attività formativa.

2. L'assegnazione della titolarità di attività formative di cui al comma precedente è disposta su proposta del Direttore del Corso con decreto rettorale, previo parere positivo del Senato accademico e delibera del CDA.

3. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore dei docenti a contratto gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso e possono essere erogati solo previa stipula di un contratto di natura privata e con le modalità descritte nel medesimo contratto.

4. In deroga a quanto previsto dal precedente comma secondo, nell'esclusivo caso in cui il MU preveda una convenzione con Enti pubblici o privati, l'assegnazione della titolarità di attività formative di cui al comma precedente è disposta, su proposta del Direttore del Corso di concerto con l'Ente convenzionato, con decreto rettorale, previo parere positivo del Senato accademico e delibera del CDA.

#### **Art. 16 – Attività di docenza: seminari e contributi didattici da personale esterno**

1. All'interno delle attività formative è possibile assegnare lo svolgimento di seminari o contributi didattici a personale esterno in possesso dei medesimi requisiti previsti per i docenti a contratto.

2. L'assegnazione dell'incarico di cui al comma precedente è disposto con atto del Direttore del Corso, di concerto con il docente titolare dell'attività formativa cui il seminario o il contributo didattico si riferisce, previo parere positivo del Senato accademico e delibera del CDA.

3. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore del personale esterno per le attività previste dal presente articolo gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso e possono essere erogati solo previa stipula di un contratto di natura privata e con le modalità descritte nel medesimo contratto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
**eCAMPUS**  
TELEMATICA • DM 30/01/2006

### **Art. 17 – Valutazione della qualità didattica dei corsi di studio**

1. Allo scopo di assicurare la qualità delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di Master, sono attivati adeguati sistemi di valutazione. A tal fine, il Direttore del corso presenta una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti alla Facoltà interessata che provvederà a trasmetterla al Senato Accademico accompagnandola con una propria valutazione.

### **Art. 18 – Contributo di iscrizione. Dotazione. Compensi**

1. Il CdA stabilisce annualmente il contributo minimo richiesto per l'iscrizione a un MU e quello di iscrizione al singolo modulo formativo. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce contestualmente anche il compenso orario minimo e quello massimo per le attività didattiche svolte nei corsi di Master per le seguenti categorie:

- docenti interni
- docenti esterni
- tutores

2. L'attribuzione delle attività di docenza, coordinamento e progettazione effettuate dai docenti dell'Università al di fuori del monte orario di impegno didattico previsto possono essere retribuite con compenso orario di cui al comma precedente.

### **Art. 19 – Copertura finanziaria dei MU**

1. La copertura finanziaria delle attività dei corsi di Master è assicurata dai contributi dei frequentanti e da erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni.

2. Non possono essere previsti oneri finanziari a carico del bilancio dell'Università.

3. Il piano finanziario del MU deve comunque riservare in favore dell'Università una quota non inferiore al 5% delle entrate di cui al comma primo, quale contributo forfetario alle spese generali e agli oneri indiretti.

4. Il MU che per un anno accademico ha di fatto determinato una mancata copertura finanziaria con conseguente onere finanziario a carico del bilancio dell'Università non potrà essere attivato per i successivi due anni accademici.

5. Il MU che per due anni accademici consecutivi non ha di fatto realizzato quanto descritto dal comma tre del presente articolo non potrà essere attivato per i successivi due anni accademici.

## **TITOLO IV – SVOLGIMENTO DEL CORSO**

### **Art. 20 – Iscrizione al MU**

1. Fermo restando quanto previsto nel presente RGM, il partecipante si iscrive al MU mediante:

- la presentazione del modulo di iscrizione debitamente compilato;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
**eCAMPUS**  
TELEMATICA • DM 30-01-2006

- il pagamento dei contributi di partecipazione.

#### **Art. 21 – Conseguimento dei CFU previsti per gli insegnamenti**

1. Per acquisire i CFU relativi agli insegnamenti previsti dal RM del singolo MU, lo studente deve sostenere con esito positivo un esame di profitto al cospetto di una Commissione presieduta dal docente titolare dell'insegnamento medesimo o un docente all'uopo delegato, con le identiche modalità vigenti per i corsi di laurea, e da un cultore della materia.
2. La valutazione viene espressa in trentesimi.
3. L'esame s'intende superato al conseguimento di una valutazione pari o superiore a 18 trentesimi.
4. Il RM del singolo MU può definire votazioni minime superiori a 18 trentesimi.

#### **Art. 22 – Conseguimento dei CFU previsti per il tirocinio**

1. Per acquisire i CFU eventualmente previsti dal RM per l'attività di tirocinio, lo studente deve svolgere interamente le ore di tirocinio previste.

#### **Art. 23 – Conseguimento dei CFU previsti per la prova finale**

1. Per acquisire i CFU previsti dal RM, lo studente deve sostenere con esito positivo una prova finale costituita dalla presentazione da parte dello studente di un proprio elaborato originale al cospetto di una commissione presieduta da almeno tre docenti titolari di insegnamenti costituenti il percorso formativo del MU.
2. L'ammissione alla prova finale è subordinata al previo conseguimento, entro i termini descritti dal successivo comma, di tutti i CFU previsti per gli insegnamenti e per l'eventuale tirocinio.
3. Il conseguimento dei CFU deve avvenire:
  - per i MU annuali entro 12 mesi dall'inizio delle attività didattiche;
  - per i MU biennali entro 24 mesi dall'inizio delle attività didattiche;
  - per i MU triennali entro 36 mesi dall'inizio delle attività didattiche.
4. L'esame s'intende superato al conseguimento di una sufficiente valutazione dell'elaborato originale.

#### **Art. 24 – Conseguimento del titolo e relativa votazione**

1. Per conseguire il titolo di Master lo studente dovrà aver acquisito interamente i crediti previsti dal RM del singolo MU, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio e alla prova finale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
**eCAMPUS**  
TELEMATICA • D.M. 30-01-2006

2. La votazione finale, espressa in centesimi, è data dalla media pesata delle votazioni conseguite negli esami di profitto a cui la Commissione della prova finale può aggiungere fino a un massimo di 6 punti.

3. Qualora la votazione, calcolata con i criteri di cui al comma precedente, sia pari a 100, la Commissione della prova finale può, all'unanimità, decidere di conferire la lode.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE**

### **Art. 25 – Disposizioni transitorie**

1. Ai sensi dell'art. 32 comma 3 punto 5 dello Statuto dell'Università, in via transitoria e fino alla costituzione ed insediamento degli organi previsti dal medesimo Statuto, le funzioni attribuite dal presente Regolamento al Senato Accademico ed ai singoli Consigli di Facoltà sono congiuntamente svolte dal Comitato Tecnico Ordinatore.

### **Art. 26 – Entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente RGM trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
3. Il presente Regolamento verrà applicato anche ai Master presenti nell'offerta formativa vigente alla data di cui al comma precedente a far tempo dall'anno accademico 2015/2016.